



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/09/2006

=====

ADDI' 05/09/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	MICHELANGELO	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
BRACETTI	Rogino	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Liberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CIZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: CIANI - RODANO - TIBALDI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 568

Oggetto:

Autorizzazione di concessione in uso di porzione di terreno di pertinenza della casa cantoniera sita al km 121+421 della S.R. n. 6 Casilina, al Comune di Roccasecca, per la realizzazione di parcheggio pubblico a raso - Approvazione schema di contratto ed autorizzazione alla stipula.



568 - 5 SET. 2006 *lez*

OGGETTO: Autorizzazione di concessione in uso di porzione di terreno di pertinenza della casa cantoniera sita al km 121+421 della S.R. n. 6 Casilina, al Comune di Roccasecca, per la realizzazione di parcheggio pubblico a raso - Approvazione schema di contratto ed autorizzazione alla stipula.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell' Assessore Risorse Umane, Demanio e Patrimonio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge Statutaria n. 1 dell'11.11.04

PREMESSO CHE con la legge del 15 marzo 1997, n. 59 veniva sancita la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO CHE il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 conferiva funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO CHE con la L.R. 6 agosto 1999, n. 14 si provvedeva all'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

VISTO CHE il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 461 individuava le reti autostradali e stradali nazionali, a norma dell'art. 98, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO CHE con D.P.C.M. del 21.02.2000 si provvedeva ad individuare ed a trasferire, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del D.Lgs. 112/98 le strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale;

VISTO CHE con deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 19.10.2000, n. 18 si stabilivano i criteri per l'individuazione della rete viaria regionale, ai sensi dell'art. 206 della suddetta L.R. 6 agosto 1999, n. 14;

VISTO CHE con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 543 del 10.04.2001 si individuava la rete viaria regionale, tra quella trasferita dallo Stato con D.P.C.M. 21.02.2000;

VISTO il verbale di consegna redatto in data 12 ottobre 2001, sottoscritto dall'Agenzia del Demanio di Roma, ANAS, Regione Lazio e Province di Roma, Viterbo e Frosinone con il quale sono state immesse nel possesso della Regione Lazio le strade individuate quali regionali con le relative pertinenze;


VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 257 del 2 maggio 2006 - Istituzione dell'inventario generale dei beni immobili della Regione Lazio ed in particolare l'allegato A3 "Demanio immobili di pertinenza stradale (ex A.N.A.S.)";

VISTA la richiesta del Comune di Roccasecca, tesa alla realizzazione di un parcheggio pubblico sulla porzione d'area di pertinenza della casa cantoniera in attuazione della variante generale al P.R.G. adottato con deliberazione Consiglio Comunale 30 dicembre 2005 n. 22;

PRESO ATTO che la citata richiesta inoltrata dal Comune non pregiudica la funzione pubblica della casa cantoniera posta al servizio della rete viaria sulla quale insiste;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6.09.2002 e successive modificazioni;

RITENUTO in ragione di quanto sopra, di dovere procedere, ai sensi dell'art. 524 del Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.f., alla concessione in uso della



suddetta porzione di bene demaniale in quanto resta altresì salvaguardata la condizione prevista: "purché sia garantita la continuità della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio";

VISTO che lo stesso regolamento prevede che ciò avvenga con apposita "concessione amministrativa" la cui stipula sia autorizzata con deliberazione della Giunta Regionale;

VISTE le risultanze del sopralluogo congiunto effettuato in data 5 aprile 2006 dai tecnici degli uffici;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Astral prot. n. 1441/05/LL.T. e S.S. del 8 settembre 2005;



VISTA la valutazione del valore di mercato effettuata dalla Commissione Tecnica preposta alla seduta del 22 giugno 2006, che ha stimato 2 euro per metro quadrato di superficie il canone annuo;

VISTO lo schema di contratto di concessione allegato alla presente delibera;

Il presente provvedimento, ai sensi della nota Segretario Generale prot. n. 66429 del 24 maggio 2006, non è soggetto a concertazione.

ALL' UNANIMITA'

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

1. Di autorizzare la concessione al Comune di Roccasecca della porzione di terreno della superficie di 1000 mq, facente parte della più estesa area di pertinenza della casa cantoniera posta al km 121+421 della S.R. 6 Via Casilina, nel Comune di Roccasecca, distinta al catasto terreni della Provincia di Frosinone al foglio 27 part. 160, avente superficie complessiva di circa 2590 mq, individuata nell'allegato A3 "Demanio immobili di pertinenza stradale (ex A.N.A.S.)" alla deliberazione Giunta Regionale n. 257 del 2 maggio 2006, per la realizzazione di parcheggio pubblico;
2. Di approvare lo schema del contratto di concessione amministrativa allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di autorizzare il Direttore della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Provveditorato a sottoscrivere il contratto di concessione con il Comune di Roccasecca e a porre in essere tutti gli atti di concessione conseguenti.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

Con il presente contratto di concessione il Comune di Roccasecca (FR) Via..... partita IVA....., in persona del Sindaco, domiciliato per la carica ove sopra che di proseguio sara' denominato concessionario

E

La Regione Lazio con sede in Roma Via Cristoforo Colombo, n. 212, Codice fiscale e partita IVA 80143490581, in persona del Direttore della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Provveditorato del Dipartimento Istituzionale, domiciliato per la carica ove sopra, che nel proseguio del presente contratto verra' denominata concedente.

PREMESSO

CHE con la legge del 15 marzo 1997, n. 59 veniva sancita la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

CHE il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 conferiva funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

CHE con la L.R. 6 agosto 1999, n. 14 si provvedeva all'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

CHE il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 461 individuava le reti autostradali e stradali nazionali, a norma dell'art. 98, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

CHE con D.P.C.M. del 21.02.2000 si provvedeva ad individuare ed a trasferire, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del D.Lgs. 112/98 le strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale;

CHE con deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 19.10.2000, n. 18 si stabilivano i criteri per l'individuazione della rete viaria regionale, ai sensi dell'art. 206 della suddetta L.R. 6 agosto 1999, n. 14;

CHE con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 543 del 10.04.2001 si individuava la rete viaria regionale, tra quella trasferita dallo Stato con D.P.C.M. 21.02.2000;

VISTO il verbale di consegna redatto in data 12 ottobre 2001, sottoscritto dall'Agenzia del Demanio di Roma, ANAS, Regione Lazio e Province di Roma, Viterbo e Frosinone con il quale sono state immesse nel possesso della Regione Lazio le strade individuate quali regionali con le relative pertinenze;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 257 del 2 maggio 2006 - Istituzione dell'inventario generale dei beni immobili della Regione Lazio ed in particolare l'allegato A3 "Demanio immobili di pertinenza stradale (ex A.N.A.S.)";

VISTA la richiesta del Comune di Roccasecca, tesa alla realizzazione di un parcheggio pubblico sulla porzione d'area di pertinenza della casa cantoniera in attuazione della variante generale al P.R.G. adottato con deliberazione Consiglio Comunale 30 dicembre 2005 n. 22;

PRESO ATTO che la citata richiesta inoltrata dal Comune non pregiudica la funzione pubblica della casa cantoniera posta al servizio della rete viaria sulla quale insiste;

CONSIDERATO che non avendo la Regione Lazio legiferato in materia di amministrazione dei beni ed attività contrattuali della Regione sono recepite nel nostro ordinamento le disposizioni fissate dall'art. 3, comma 2 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, in base al quale "In attuazione della norma di rinvio contenuta al punto 5, comma 1, dell'art. 22 dello Statuto regionale la "Regione Lazio recepisce normalmente nel proprio ordinamento le norme sulla contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili";

VISTO il D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296 recante "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato";



VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6.09.2002 e successive modificazioni;

RITENUTO in ragione di quanto sopra, di dovere procedere, ai sensi dell'art. 524 del Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i., alla concessione in uso della suddetta porzione di bene demaniale in quanto resta altresì salvaguardata la condizione prevista: "purché sia garantita la continuità della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio";

VISTE le risultanze del sopralluogo congiunto effettuato in data 5 aprile 2006 dai tecnici degli uffici;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Astral prot. n. 1441/05/LL.T. e S.S. del 8 settembre 2005;

VISTA la valutazione del valore di mercato effettuata dalla Commissione Tecnica preposta nella seduta del 22 giugno 2006, che ha stimato 2 euro per metro quadrato di superficie il canone annuo;

VISTA la deliberazione G.R. n. del con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di concessione.

Si concede al Comune di Roccasecca

- la porzione di terreno della superficie di 1000 mq, meglio descritta nella planimetria allegata al presente atto (All. A), facente parte della più estesa area di pertinenza della casa cantoniera posta al km 121+421 della S.R. 6 Via Casilina, nel Comune di Roccasecca, distinta al catasto terreni della Provincia di Frosinone al foglio 27 part. 160, avente superficie complessiva di circa 2590 mq, partita nr 2656 ancora intestata all'ANAS, ma già individuata nell'allegato A3 "Demanio immobili di pertinenza stradale (ex A.N.A.S.)" alla deliberazione Giunta Regionale n. 257 del 2 maggio 2006, per la realizzazione di parcheggio pubblico;
- L'area viene concessa ai soli fini indicati nel presente atto "per la realizzazione di parcheggio pubblico a raso" secondo le previsioni del P.R.G. adottato dal Comune con deliberazione C.C. del 30 dicembre 2005 n. 22 e a condizione che ad ogni modo "sia garantita la continuità della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio" per la rete viaria regionale;
- La concessione ha durata di anni 29, dalla firma, e potrà essere rinnovata con atto analogo;
- La presente concessione è a titolo oneroso, il canone annuo è fissato in euro 2.000,00 annui da corrispondere alla Regione Lazio entro il 30 aprile di ogni anno. La prima annualità verrà corrisposta dal concessionario entro 60 giorni dalla firma del presente contratto con versamento sul c.c. n. 24307001 intestato a Regione Lazio - canoni e proventi beni demaniali e patrimoniali con causale "canone di concessione annuale, terreno casa cantoniera Via Casilina km 121+421";
- Al suddetto canone dovrà applicarsi, automaticamente ed annualmente, l'adeguamento ISTAT previsto per i canoni di locazione;
- Il presente atto non prevede cauzione ai sensi dell'art. 524/4 del R.R. 1/2002;
- Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene in oggetto sono a carico del concessionario;
- Il Comune concessionario dovrà garantire l'uso, la cura e la buona conservazione del bene, manlevando la Regione Lazio da ogni responsabilità nei confronti di terzi da esse derivanti;
- Il Comune concessionario riconsegnerà il bene alla scadenza della presente concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, libero da ogni manufatto salvo che si addivenga a diverso accordo;
- La mancata corresponsione del canone, nei termini e nei modi previsti, darà diritto alla concedente Regione Lazio di revocare il presente atto;

Roma li

IL DIRETTORE REGIONALE

Per accettazione degli oneri previsti dalla concessione

IL SINDACO DEL COMUNE DI ROCCASECCA

